



Regolamento Commissione Federale Atleti

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

REGOLAMENTO

Art.1 - Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI è costituita, presso la Federazione Italiana Canottaggio, la Commissione Federale Atleti (C.F.A.).

Art.2 – Composizione

1. La Commissione è composta di diritto:
 - dai Consiglieri, in quota atleti, membri degli organi direttivi della Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.)
 - dagli atleti appartenenti alla Federazione eletti nel Consiglio Nazionale e/o Nella Giunta Nazionale del C.O.N.I..
2. La Commissione, nella composizione, viene integrata da altri 3 atleti tra coloro che nel corso dell'Assemblea Nazionale Elettiva sono risultati i primi dei non eletti nella categoria dei candidati a Consigliere Federale in quota atleti, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

Art.3 - Requisiti

1. I Componenti della Commissione Federale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 3 e 4 dello Statuto del C.O.N.I., e, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 4° del d.lgs. 23 luglio 1999 n.242, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Olimpici, ovvero ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal C.O.N.I. in riferimento a quanto previsto dall'art. 34 comma 2 dello Statuto C.O.N.I.

Art.4 – Durata dell'incarico

1. I Componenti della Commissione Federale Atleti restano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati

Art. 5 - Competenze

1. La C.F.A. ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi F.I.C. al fine di adottare ed applicare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la C.F.A.:
 - a) provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali ed ai Giochi Olimpici;

- b) provvede a portare all'attenzione dei competenti Organi della F.I.C., tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale, i punti di vista e le istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della F.I.C.;
- c) provvede a tenere i contatti ed a coordinarsi con la Commissione Nazionale Atleti;
- d) assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della F.I.C.;
- e) propone al Consiglio Federale la candidatura per la nomina di rappresentanti degli atleti all'interno della Commissione Atleti della FISA;
- f) tiene i contatti e si coordina con la Commissione Atleti della FISA
- g) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, anche in coordinazione con la Commissione Nazionale Atleti, in merito a :
 - formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
 - sport di alta competizione e sua organizzazione
 - scienza dello sport e allenamento moderno;
 - tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche del doping;
- h) svolge ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Art.6 – Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni

1. La C.F.A. si riunisce almeno 1 volta l'anno:
 - a) su convocazione del Presidente;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
2. La convocazione della Commissione è atto rimesso al Presidente della stessa o a chi, in sua vece, ne esercita le funzioni
3. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del Presidente o del suo sostituto, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
4. La C.F.A. è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti
5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 7 - Presidente della Commissione Federale Atleti

Il Presidente della Commissione Federale Atleti è eletto tra i suoi membri con la maggioranza dei due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda.

La Commissione elegge anche tra i suoi membri il Vice Presidente con la maggioranza semplice dei membri medesimi.

Il Presidente della Commissione Federale Atleti presiede la Commissione e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art.8 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e dei Comitato Esecutivo

La Commissione Federale è supportata da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dalla Federazione, che ne sopporta le spese.

La Federazione sopporta del pari le altre spese di funzionamento della Commissione Federale Atleti, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione per la partecipazione alle relative riunioni.